

S T A T U T O
DEL SINDACATO DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
TITOLO I°
COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E STRUTTURA

ART.1

E' costituito il Sindacato delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Trapani, già Sezione Costruttori Edili aderente alla Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani.

ART.2

Il Sindacato non ha alcun fine di lucro.

Esso ha per scopo di provvedere alla tutela ed alla assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese edili ed affini in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorire lo sviluppo ed il progresso delle attività edili ed affini della Provincia di Trapani.

In particolare il Sindacato:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria entro l'ambito delle norme statutarie dell'Associazione Industriali;
- b) fornisce la propria assistenza agli associati in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, etc., che possano comunque interessarli;
- c) procede alla stipulazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro integrativi di categoria e disciplina i rapporti di lavoro con i dipendenti delle imprese associate anche a mezzo di patti e concordati di lavoro;
- d) procede alla trattazione delle controversie collettive ed individuali di lavoro concernenti gli associati;
- e) presta la propria assistenza agli associati stessi nei confronti delle Autorità pubbliche e degli Enti statali, parastatali e locali, anche nella elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge, che possono riguardare le industrie edili ed affini;
- f) favorisce, occorrendo, in unione agli enti ed organismi competenti, privati e pubblici, eventuali programmi e piani per lo sviluppo ed il progresso delle

industrie edilizie ed affini e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;

g) si adopera per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgono tra i singoli associati, svolgendo opera di conciliazione fra gli stessi e promuovendo all'occorrenza amichevoli intese o arbitrati;

h) designa e nomina i propri rappresentanti in tutti gli Enti ed Organi in cui sia richiesta la rappresentanza del Sindacato;

i) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore della categoria;

l) difende i diritti ed i legittimi interessi degli associati promuovendo azioni giudiziarie o resistendovi;

m) studia i problemi economici interessanti il settore e promuove ricerche e studi di mercato in Italia, nella C.E.E. ed all'Estero, con riferimento alle risorse locali;

n) adempie a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale degli associati e compie infine, tutti quegli atti o svolge quelle attività che appaiono rispondenti al raggiungimento dei fini sociali.

ART.3

Il Sindacato ha sede in Trapani. Esso può costituire Uffici periferici in altri centri della Provincia di Trapani, a seconda delle necessità organizzative.

Il Sindacato aderisce all'Associazione Nazionale Costruttori Edili ed all'Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani. Pertanto i suoi Soci sono obbligati al rispetto delle norme degli Statuti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani, ivi comprese le norme relative al pagamento dei contributi associativi stabilite dalle predette Associazioni e godono di tutti i diritti e servizi che le Associazioni riservano ai propri Soci.

Inoltre i Soci sono tenuti al versamento di un contributo percentuale annuo, stabilito annualmente dall'Assemblea A.N.C.E., per i lavori svolti al di fuori della circoscrizione della Provincia di Trapani.

TITOLO II°

A S S O C I A T I

ART.4

Possono fare parte del Sindacato in qualità di associati le imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini nella Provincia di Trapani eseguiti in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

ART.5

La domanda di ammissione ad associato deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme degli statuti dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani, dell'A.N.C.E. nonché del presente Statuto, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma degli statuti predetti, di osservare scrupolosamente la disciplina sociale, nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero deliberate o concordate dagli Organi sociali.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve, inoltre, indicare le altre eventuali persone legali rappresentanti dell'impresa, la sede legale, la natura dell'attività esercitata e fornire tutte quelle ulteriori indicazioni che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione diretta alla Associazione degli Industriali accompagnata dalla prescritta tassa di ammissione che verrà restituita in caso di non accoglimento della domanda stessa, verrà esaminata dal Consiglio Direttivo del Sindacato delle Imprese Edili e proposta per l'approvazione o meno al consiglio direttivo della Associazione degli Industriali.

La tassa di ammissione è di competenza della Associazione degli Industriali.

ART.6

L'iscrizione al Sindacato impegna l'associato a tutti gli effetti. L'iscrizione vale fino ai due anni successivi a quello nel quale essa è avvenuta e si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio qualora le dimissioni non vengano notificate sei mesi prima dalla fine del biennio con lettera raccomandata.

ART.7

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, ai sensi del precedente art.6;
- b) per espulsione motivata da inadempienza o indegnità;
- c) per cessazione dell'attività esercitata, notificata per iscritto al Sindacato e comprovata a termini di legge.

Contro l'eventuale deliberazione di espulsione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La decisione dei Probiviri ha carattere definitivo.

La perdita della qualità di associato per espulsione o cessazione esonera l'associato stesso da ogni obbligo nei confronti del Sindacato dal giorno della comunicazione del provvedimento.

ART.8

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi sociali.

ART.9

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi e degli uffici speciali che verranno costituiti dal Sindacato nel loro vantaggio ed interesse, in aggiunta a quelli forniti dalla Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani.

ART.10

Gli associati sono tenuti a fornire al Sindacato gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie.

Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate.

Gli associati sono pure tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dal Sindacato nei limiti della sua competenza statutaria, ed altresì ad osservare scrupolosamente e legalmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla disciplina associativa.

Essi si obbligano particolarmente alla piena osservanza delle clausole dei contratti, patti e concordati di lavoro ed in genere di ogni regolamentazione che venisse debitamente approvata dai competenti organi sociali del

Sindacato, in conformità alle norme stabilite dal presente Statuto.

Gli associati hanno inoltre l'obbligo di fare aderire al Sindacato e conseguentemente alle Associazioni cui esso aderisce, tutte le imprese di loro esclusiva o prevalente proprietà operanti nell'ambito della Provincia di Trapani.

ART.11

E' in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare soci onorari del Sindacato coloro che per anzianità di appartenenza o per altri motivi si siano resi benemeriti del Sindacato stesso.

Le condizioni e modalità della nomina sono stabilite in apposito regolamento, approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III°

ORGANI DEL SINDACATO

ART.12

Gli organi del Sindacato sono:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Consigliere Tesoriere per le funzioni di competenza;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) il Collegio dei Probiviri.

ART.13

L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria dal Presidente del Sindacato, ogni anno, mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. In quest'ultimo caso il Presidente provvederà alla convocazione entro i dieci giorni.

L'avviso deve contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della

riunione e degli argomenti da trattare ed inoltre la indicazione dei voti spettanti alla singola impresa calcolati come appresso statuito.

Ogni socio dispone di un numero di voti correlati all'ammontare dei contributi ordinari e straordinari versati all'Associazione degli Industriali di Trapani secondo quanto previsto dall'art.3 comma 2° del presente Statuto.

L'attribuzione dei voti viene fatta in base alla media dei contributi di competenza già accreditati all'Associazione degli Industriali dall'Ente esattore nei tre anni precedenti l'Assemblea escluso l'ultimo anno solare.

L'attribuzione viene fatta in base alla seguente tabella:

un voto	- per il contributo minimo annuo;
due voti	- sino a due volte il contributo minimo annuo;
tre voti	- sino a tre volte il contributo minimo annuo;
sei voti	- sino a dieci volte il contributo minimo annuo;
otto voti	- sino a venti volte il contributo minimo annuo;
dieci voti	- sino a quaranta volte il contributo minimo annuo;
dodici voti	- sino a sessanta volte il contributo minimo annuo;
quindici voti	- oltre sessanta volte il contributo minimo annuo.

Alle imprese di recente adesione viene assegnato comunque un voto.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente un numero di associati che rappresenti la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART.14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica del Sindacato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti mediante votazione palese o segreta col sistema che verrà di volta in volta stabilito con votazione palese dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

A richiesta della maggioranza assoluta dei votanti la votazione può essere demandata ad un referendum da indirsi fra tutti gli associati del Sindacato.

Ogni associato ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da altro

associato mediante apposita delega scritta.

Ciascun associato non potrà rappresentare più di un altro associato.

Per la nomina delle cariche sociali la votazione dovrà sempre farsi per schede segrete, dopo che l'Assemblea avrà nominato due scrutatori, o qualora si raggiungesse l'unanimità per acclamazione.

ART.15

Spetta all'Assemblea Generale degli associati di:

- a) nominare ogni due anni un Collegio di tre Sindaci effettivi e due supplenti;
- b) nominare ogni due anni il Collegio dei Probiviri;
- c) approvare non oltre il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo annuale ed il conto preventivo del Sindacato;
- d) esaminare ed approvare la relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo sulla attività del Sindacato;
- e) deliberare sulle modifiche allo Statuto del Sindacato;
- f) deliberare sulle direttive di ordine generale da seguire dal Sindacato per l'attuazione delle finalità previste dall'art.2 del presente Statuto;
- g) eleggere ogni due anni undici componenti del Consiglio Direttivo nel proprio seno;
- h) ratificare i concordati di lavoro, gli accordi economici e tutte le regolamentazioni di carattere generale stipulate od emanate dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare su ogni oggetto riguardante il funzionamento e l'attività del Sindacato che venisse sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- l) deliberare su tutte le questioni riguardanti il funzionamento del Sindacato e lo svolgimento delle attività che non siano espressamente riservate dallo Statuto ad altri organi del Sindacato.

ART.16

Il Consiglio Direttivo è formato da undici componenti eletti dall'Assemblea generale degli associati, come stabilito dall'art.15 lettera g).

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più componenti del

Consiglio, si provvederà d'ufficio a sostituirli tenendo presenti i risultati della ultima votazione dell'Assemblea generale, e quindi nominando il primo dei non eletti da essa, e in caso di parità il più anziano per età, e gli altri che seguono in caso di ulteriori nomine, o nell'impossibilità per cooptazione.

I nuovi Consiglieri resteranno in carica sino al termine del biennio in cui scadono tutti gli altri.

ART.17

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni due mesi, ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno sei dei componenti il Consiglio Direttivo medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'urgenza la convocazione è fatta telegraficamente con preavviso di almeno due giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, senza voto deliberativo, i Sindaci e, su invito del Presidente, anche persone estranee al Sindacato che il Presidente ravvisi opportuno invitare.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione deve ritenersi nulla e potrà essere rifatta a giudizio del Presidente per due volte, dopo di che verrà adottata la votazione palese. Il componente il Consiglio Direttivo decade dalla carica quando non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso, che ne dichiarerà la decadenza e chiamerà a sostituirlo il primo dei non eletti dall'Assemblea generale dei soci a meno che non sia pervenuta valida giustificazione.

Il nuovo eletto rimarrà in carica per il tempo in cui durerà in carica il

Consiglio Direttivo del quale entra a fare parte.

ART.18

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla conduzione del Sindacato ed alla esplicazione dell'attività dello stesso.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo di:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari del Sindacato in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale degli associati;
- b) dare le direttive per la stipulazione dei concordati di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli associati, gli accordi economici con le rappresentanze di altre attività e di emanare norme ed istruzioni di carattere generale da applicarsi agli associati nell'esercizio della loro industria, salvo ratifica dell'Assemblea generale;
- c) sovrintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune del Sindacato e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, e di costituzione di diritti sui medesimi e al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
- d) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio degli associati;
- e) disporre per la costituzione degli uffici periferici di cui all'art.3 del presente Statuto;
- f) provvedere alla nomina del Direttore determinando le condizioni del rapporto;
- g) dare le direttive in merito agli ordinamenti, agli organici ed al trattamento economico del personale del Sindacato;
- h) provvedere alla nomina del Presidente e del Consigliere Tesoriere, rispettivamente a norma degli artt.20 e 28, nonché alle designazioni e nomine di cui all'art.2 lett.h) del presente Statuto;
- i) designare ogni due anni due Vice Presidenti cui saranno demandati dal Presidente compiti specifici e che assisteranno lo stesso nell'espletamento delle sue funzioni;
- l) prendere ogni provvedimento disciplinare nei confronti dell'associato

eventualmente inadempiente, determinando le eventuali sanzioni, salvo il diritto dell'interessato di interporre ricorso, privo di effetto sospensivo, al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni;

m) dare le necessarie direttive per la esazione delle entrate e la erogazione delle spese in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea generale;

n) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il conto preventivo annuali da sottoporsi all'Assemblea generale;

o) disporre per la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale;

p) predisporre e presentare all'Assemblea generale la relazione annuale sulla attività del Sindacato;

q) esprimere parere in merito all'ammissione di nuove imprese del settore che abbiano fatto richiesta di adesione all'Associazione Industriali.

L'eventuale parere negativo all'ammissione dovrà essere motivato e contro di esso l'interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri;

r) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.21 lettera f);

s) determinare le modalità ed i termini di rimborso delle spese sostenute dagli amministratori, anche in occasione di trasferte, nell'esercizio delle loro funzioni.

ART.19

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare apposite commissioni permanenti per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche persone non titolari o legali rappresentanti di imprese associate, ovvero terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente ed il Vice Presidente.

ART.20

Il Comitato di Presidenza è costituito, oltre che dal Presidente del Sindacato, dai due Vice Presidenti e dal Consigliere Tesoriere ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Esso coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed ha carattere consultivo.

Assume e licenzia il personale degli Uffici secondo gli ordinamenti e gli

organici del personale del Sindacato stabiliti dal Consiglio Direttivo a norma dell'art.18 lettera g) e ne determina il trattamento economico.

I verbali delle riunioni sono compilati dal Direttore o da un funzionario del Sindacato e sottoscritti dal Presidente.

ART.21

Il Presidente del Sindacato è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica due anni, può essere rieletto consecutivamente una sola volta, rappresenta il Sindacato e soprintende all'andamento dello stesso.

Il Consiglio Direttivo designa pure ogni due anni due Vice Presidenti, cui saranno demandati dal Presidente compiti specifici e che assisteranno lo stesso nell'espletamento delle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano per età.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) di intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante del Sindacato;
- b) di rappresentare il Sindacato in sede nazionale, giudiziaria e amministrativa;
- c) di convocare le Assemblee sociali stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- d) di vigilare sull'ordinamento dei servizi del Sindacato e su tutti gli atti amministrativi;
- e) di esercitare la vigilanza sull'attività degli Uffici periferici;
- f) di esercitare, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;
- g) di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo esponenti della categoria aventi cariche presso l'A.N.C.E. o altre Associazioni consorelle, nonché quelle persone la cui partecipazione alle riunioni si prospetti utile per un migliore esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Gli invitati non hanno diritto di voto.

ART.22

Le cariche elettive del Sindacato sono gratuite e debbono essere coperte da persone che siano titolari o componenti di consiglio di amministrazione con rappresentanza sociale, ovvero direttori, institori, gerenti, purché muniti di procura generale ad negotia, delle imprese associate.

Compete agli amministratori il rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'espletamento delle loro funzioni previste dal presente Statuto.

ART.23

L'Assemblea generale nomina ogni due anni un Collegio dei Sindaci composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due supplenti, determinandone l'emolumento annuale.

ART.24

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili. Essi possono essere invitati ad intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo con voto consultivo e debbono partecipare alle Assemblee.

TITOLO IV°

DIREZIONE - PERSONALE - FUNZIONAMENTO UFFICI

ART.25

Il Sindacato dispone di una Direzione.

Il Direttore sovrintende a tutti gli Uffici del Sindacato e ne coordina la attività. Egli attua le disposizioni del Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari ed in conformità alle deliberazioni degli organi del Sindacato.

La Direzione è retta da un Direttore il quale, oltre ad esercitare le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art.28, propone al Comitato di Presidenza l'assunzione del personale occorrente ed il suo licenziamento.

Delle riunioni dell'Assemblea generale degli associati e del Consiglio Direttivo verranno redatti verbali firmati dal Presidente e dal Direttore o da un funzionario in funzione di segretario delle riunioni stesse, salvo che non si renda opportuno la presenza di un notaio nel qual caso questi fungerà da segretario.

ART.26

Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale tutto dipendente dal Sindacato è determinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

ART.27

Alle spese necessarie per il funzionamento del Sindacato e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere, si provvede mediante prelievi dal fondo comune di cui al successivo art.28.

TITOLO V°

FONDO COMUNE

ART.28

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle somme spettanti alla sezione costruttori edili della Provincia di Trapani provenienti dalle quote di servizio sindacale provinciale;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà del Sindacato;
- c) dalle rendite e da ogni altra eventuale entrata.

Le quote, le somme ed ogni altra eventuale entrata destinata al Sindacato non sono devolvibili né trasmissibili ad altri soggetti.

L'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune spetta al Consiglio Direttivo.

I singoli atti amministrativi relativi alla gestione economica finanziaria del Sindacato, riguardanti le entrate e le uscite, dovranno essere sottoscritti dal Consigliere Tesoriere e dal Direttore del Sindacato.

Durante la vita del Sindacato non potranno in alcun modo essere distribuiti agli associati, neanche nel modo indiretto, eventuali avanzi o qualsivoglia risultato che rappresenti un utile di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART.29

Il Consigliere Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica due anni.

Sovrintende alla gestione economico-finanziaria del Sindacato secondo le deliberazioni e le direttive del Consiglio Direttivo e fa parte del Comitato di Presidenza.

Esercita le attribuzioni di cui all'art.28 e cura la esecuzione degli

adempimenti previsti dall'art.30.

ART.30

L'esercizio finanziario del Sindacato va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Conto consultivo deve chiaramente rispecchiare la gestione economico-finanziaria del Sindacato.

Il Conto preventivo deve chiaramente rispecchiare, sulla base della passata gestione e dei prevedibili sviluppi della situazione, il probabile andamento della gestione economico-finanziaria dell'anno solare successivo.

Entrambi i Conti, esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo sulla base degli schemi predisposti dal Consigliere Tesoriere con la collaborazione della Direzione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

I Conti dovranno essere corredati da una relazione del Consiglio Direttivo e dei Sindaci sull'andamento della gestione sociale.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione dei Conti, preventivo e consuntivo, da parte dell'Assemblea generale degli associati a norma dell'art.15 lettera c), alla gestione economico-finanziaria del Sindacato si provvede in via provvisoria sulla base di un preventivo di spesa approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI°

PROBIVIRI

ART.31

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli associati, nominati ogni due anni dall'Assemblea generale.

Essi hanno il compito di esprimere il loro parere su qualsiasi controversia che potesse comunque sorgere tra gli associati e il Sindacato, ovvero tra gli associati stessi, quando questi ne facciano richiesta.

In particolare i Probiviri dovranno pronunciarsi con decisione definitiva sui ricorsi presentati dagli associati a termine dell'art.18 lettere l) e q) del presente Statuto.

Le cariche e le funzioni dei Probiviri sono gratuite.

Il Collegio dei Probiviri, ovvero i suoi singoli componenti possono, a richiesta degli associati o del Sindacato, fungere da arbitri amichevoli compositori per la risoluzione di determinate controversie volontariamente sottoposte al loro giudizio. In tal caso essi saranno tenuti all'osservanza delle norme di legge relative alla pronuncia degli arbitrati, ed avranno diritto a compenso.

TITOLO VII° LIQUIDAZIONE

ART.32

La messa in liquidazione del Sindacato può essere sempre disposta dall'Assemblea generale all'uopo convocata; la deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi degli associati, secondo i voti ripartiti a norma dell'art.13.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Sindacato nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette del Sindacato e ne ratifica successivamente l'operato con la stessa maggioranza dei voti.

Le eventuali attività nette che residuano dal procedimento di liquidazione saranno devolute esclusivamente ad altre organizzazioni con le medesime finalità od a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo previsto dalla legge.

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI SOCI ONORARI

ART.1 - Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.11 dello Statuto sociale, le condizioni e le modalità della nomina dei Soci onorari del Sindacato.

ART.2 - Possono essere nominati Soci onorari i legali rappresentanti delle imprese associate e poi cessate, ritiratasi dall'attività imprenditoriale, che abbiano acquisito particolari benemerienze verso il Sindacato.

Sono considerati titoli di benemerienza, tra gli altri, l'iscrizione delle imprese da almeno venti anni e/o la partecipazione personale di rilievo alle attività sociali, e l'aver onorato, in qualsiasi modo, la categoria dei costruttori attraverso una lunga e preclara attività costruttiva realizzando opere di

particolare importanza.

Per legali rappresentanti s'intendono le persone indicate nell'art.22 dello Statuto.

ART.3 - Ha facoltà di provvedere alla nomina di Soci onorari il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

ART.4 - Il Consiglio Direttivo può altresì prendere in considerazione per l'esercizio della facoltà conferitagli dall'art.11 dello Statuto le proposte per la nomina a Socio onorario che fossero presentate:

- da almeno trenta associati, oppure
- dal Comitato di Presidenza del Sindacato.

Le proposte di cui sopra saranno esaminate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla presentazione della proposta.

ART.5 - I Soci onorari hanno facoltà di partecipare all'Assemblea generale degli associati senza diritto di voto.

Sono esentati dal versamento di qualsiasi contributo associativo.

ART.6 - Per quanto applicabili restano valide per i Soci onorari le norme di cui all'art.7 dello Statuto sociale che stabiliscono la perdita della qualità di associato.

ART.7 - I Soci onorari saranno iscritti in apposito Albo e manterranno questa qualifica «a vita» salvo la applicazione dell'articolo precedente.